

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2421

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **BORGHESE**

Introduzione dell'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di credito d'imposta per la vendita di pacchetti turistici a turisti stranieri o italiani residenti all'estero

Presentata il 2 marzo 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia, per quante critiche possiamo muoverle e per quanti aspetti negativi possiamo trovare in questo periodo storico e nonostante le calamità naturali di questo anno, mantiene sempre la sua bellezza paesaggistica e architettonica senza eguali al mondo e per questa ragione è una meta ambita da numerosi turisti che provengono dall'estero.

L'Italia è senza dubbio il Paese più bello del mondo, così come è stato definito dal sito d'informazione statunitense *Buzzfeed*, uno dei siti *internet* più seguiti dagli americani, che ha pubblicato su diversi editoriali un articolo molto ironico, intitolato « 39 Reasons why Italy is actually the worst ».

La nostra nazione è ricca di meravigliosi luoghi, città, paesaggi, spiagge e montagne e per questo è nota con l'epiteto « Belpaese ». Ogni immagine pubblicata dal sito *Buzzfeed* ha come sottotitolo una frase in cui si

sottolinea un aspetto fotografico meraviglioso. In conclusione, con un'impresa semiotica *Buzzfeed* ricorda a tutti gli americani quanto bello e straordinario sia il nostro Paese e questo dovremmo ricordarlo più spesso anche noi, che negli ultimi tempi, per varie ragioni, abbiamo trascurato il settore del turismo nazionale.

Secondo la classifica del rapporto statistico del 2018 redatto dall'Organizzazione mondiale del turismo, l'Italia è, attualmente, la quinta destinazione turistica per numero di visitatori e il sesto Paese al mondo per entrate da turismo internazionale: una posizione certo prestigiosa, ma che riteniamo inferiore a quella che il nostro Paese dovrebbe ricoprire. Le prime quattro posizioni della classifica sono occupate dalla Francia, dalla Spagna, dagli USA e dalla Cina, che hanno registrato un numero di visitatori che varia da oltre 86

milioni fino a 60 milioni, mentre il nostro Paese si è attestato su una cifra di poco superiore a 58 milioni. Per questo ci dobbiamo adoperare affinché l'Italia possa tornare a occupare una posizione migliore nella classifica citata, anche rispetto ad altri Paesi europei che in passato avevano meno visitatori dell'Italia. Secondo i risultati dell'indagine campionaria sul turismo internazionale dell'Italia, effettuata dalla Banca d'Italia (giugno 2018) nel 2017 le entrate mondiali da turismo internazionale sono state pari a circa 180 miliardi di euro negli Stati Uniti, 60 miliardi in Spagna, 53 miliardi in Francia e quasi 40 miliardi in Italia.

Con il tempo sono cambiate le caratteristiche dei viaggi dei turisti stranieri in Italia: sono aumentati i viaggiatori ma è diminuita la durata media del viaggio, mentre è cresciuta la spesa giornaliera media. Proprio per tale ragione l'attenzione è rivolta a quel turismo che può mantenere alto il valore delle bellezze italiane che devono essere conosciute e apprezzate sia dagli italiani residenti all'estero sia dagli stranieri che desiderano venire a conoscerle.

La presente proposta di legge intende, quindi, sostenere e sviluppare il turismo in Italia dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero, prevedendo agevolazioni fiscali per la vendita di pacchetti turistici speciali organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo italiane posti in vendita a un prezzo complessivo che, pur essendo costituiti da diversi servizi (prestazioni alberghiere e di ristorazione, trasporto, escursioni, assistenza di personale specializzato, guide e altri servizi), vengono considerati,

ai fini sia civilistici sia fiscali, come un'unica prestazione.

Le agenzie di viaggio e turismo che propongono pacchetti turistici e che emettono le fatture, ai sensi dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione di un corrispettivo complessivo per la prestazione di servizi unici, da cui discendono il divieto dell'elencazione analitica nelle stesse fatture dei costi unitari relativi ai singoli servizi, devono essere pagate dagli acquirenti stranieri e italiani residenti all'estero solo mediante strumenti di pagamento elettronici, trasferimenti effettuati per il tramite di intermediari bancari o postali o altri mezzi che garantiscano la tracciabilità della transazione.

Le agenzie che propongono pacchetti turistici comprendenti prestazioni di vitto e alloggio beneficiano di un credito d'imposta per un importo pari al 15 per cento degli oneri sostenuti in relazione a pacchetti turistici, elevato al 35 per cento per pacchetti eseguiti interamente in periodi di bassa stagione, fino a un limite massimo di 70.000 euro per ciascun periodo d'imposta. È inoltre riconosciuto ai turisti stranieri e ai turisti italiani residenti all'estero che acquistano pacchetti turistici per l'Italia un credito d'imposta pari al 70 per cento del prezzo complessivo del pacchetto. Il credito d'imposta è fruito mediante cessione all'agenzia di viaggio e turismo verso uno sconto di pari importo sul prezzo del pacchetto turistico. L'agenzia potrà utilizzare il credito d'imposta mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« Art. 16-*ter.* — (*Detrazione delle spese per pacchetti turistici*) — 1. Alle agenzie di viaggio e turismo è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento degli oneri sostenuti in relazione a pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 33, comma 1, lettera *c*), del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, comprendenti comunque prestazioni di vitto e alloggio, acquistati da turisti stranieri o da turisti italiani residenti all'estero per vacanze effettuate in Italia. La misura del credito d'imposta è elevata al 35 per cento per i pacchetti eseguiti interamente in periodi di bassa stagione. Il credito d'imposta spetta a ciascuna agenzia di viaggio e turismo nel limite massimo di 70.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

2. Ai turisti stranieri e ai turisti italiani residenti all'estero che acquistano un pacchetto turistico di cui al comma 1 è attribuito un credito d'imposta pari al 70 per cento del prezzo complessivo del pacchetto. Il credito d'imposta è fruito mediante cessione all'agenzia di viaggio e turismo verso uno sconto di pari importo sul prezzo del pacchetto turistico. L'agenzia può utilizzare il credito d'imposta mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è subordinata al pagamento del corrispettivo complessivo dovuto dall'acquirente, nella misura risultante dall'applicazione dello sconto ai sensi del comma 2, per il tramite di un intermediario bancario o postale ovvero mediante strumenti di pagamenti elettronici o altri

mezzi che garantiscano la tracciabilità della transazione. L'agenzia di viaggio e turismo indica distintamente nella fattura l'importo dello sconto applicato ai sensi del comma 2 ».

Art. 2.

1. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

1. I crediti d'imposta previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

